

STATUTO

ART.1

COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE PER IL PROGRESSO DEL PAESE"

1.2 L'Associazione ha sede legale in Milano, via Principe Amedeo n. 3 e può istituire dipendenze o sedi secondarie in altre città italiane ed estere.

1.3 L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente e non persegue interessi di arricchimento avendo esclusivamente obiettivi culturali senza discriminazioni politiche o sociali. Tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

SCOPO

2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere il progresso del Paese in un contesto di globalizzazione e di crescente competitività, accrescendo la generale consapevolezza dei suoi problemi e contribuendo ad individuarne le soluzioni più appropriate.

2.2 L'Associazione promuove la cultura dello sviluppo economico e del merito, la trasmissione delle conoscenze e delle competenze sia a livello individuale che collettivo attribuendo al progresso conoscitivo un fattore di responsabilizzazione e di elevazione sociale e culturale della comunità nazionale italiana, parte integrante dell'Unione Europea e del processo di globalizzazione in atto.

Costituisce altresì obiettivo dell'Associazione determinare e rafforzare nella società e nei suoi singoli componenti, un elevato livello di consapevolezza del ruolo sociale, etico e culturale.

ART. 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) patrocinare eventi, manifestazioni sui temi di cui all'art. 2;
- d) istituire premi e destinare somme a iniziative di studio, divulgazione e ricerca;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 4

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 Possono diventare Soci dell'Associazione le Persone Fisiche e Giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, le Fondazioni, gli Istituti Universitari, i Centri di Ricerca, che abbiano interesse a svolgere attività di sostegno dell'Associazione medesima, mediante domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e da quest'ultimo accettata.

4.2 L'Associazione si compone di: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

SOCIO FONDATORE: sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione. Il socio Fondatore ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del Socio Ordinario, a cui è equiparato, tranne per il carattere di perpetuità della qualità di socio ed è tenuto al pagamento annuale della quota. Ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto a ogni carica dell'Associazione dal

momento della costituzione dell'Associazione.

SOCIO ORDINARIO: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto ad ogni carica dell'Associazione.

SOCIO SOSTENITORE: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del Socio Ordinario, ma versa una quota annua maggiore secondo quanto previsto dal Comitato Direttivo.

SOCIO ONORARIO: persona a cui l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il Socio Onorario può partecipare alle attività dell'Associazione, può partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto; il Socio Onorario non può ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo ma è compatibile con la qualifica di membro dell'Advisor Board. La qualifica di Socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione dell'Associazione.

4.3 I Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori sono tenuti a versare annualmente le quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo, che potrà differenziarle in funzione del miglior raggiungimento dello scopo dell'Associazione

4.4 La qualità di Socio non è trasferibile.

ART. 5

ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Per l'assunzione della qualifica di Socio Ordinario o Socio Sostenitore è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di Socio Ordinario o Socio Sostenitore si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun Socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

RECESSO E DECADENZA

7.1 Il socio potrà sempre recedere dall'Associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, a mezzo comunicazione in forma scritta, per posta o via e-mail, all'attenzione del Presidente dell'Associazione, con preavviso di almeno 8 giorni. Il recesso non dispensa il socio uscente dal pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali somme dovute sino al termine dell'anno sociale in corso al momento delle dimissioni; il saldo dovrà comunque essere corrisposto contestualmente alle dimissioni stesse. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta nel rispetto del termine di 8 giorni.

7.2 Lo scioglimento del rapporto sociale per dimissioni, decadenza, esclusione o per qualsiasi altra ragione non dà diritto al rimborso della quota associativa versata, alla restituzione dei contributi né allo scioglimento del fondo comune o alla liquidazione della quota del fondo comune né alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.3 Il Socio può essere dichiarato decaduto e/o escluso dalla qualifica di Socio con delibera del Consiglio nelle seguenti circostanze:

- non ottempererà al pagamento della quota associativa annuale o di altri contributi sociali deliberati dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla richiesta formale;
- venga meno al rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- tenga una condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- per altra giusta causa, anche se non prevista dal presente articolo 7.

ART. 8

QUOTE E CONTRIBUTI

8.1 La quota associativa annuale è stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

8.2 Ogni aspirante Socio deve versare la quota associativa annuale al momento della presentazione della domanda di ammissione, se prevista. Il mancato versamento della suddetta quota causerà la decadenza della candidatura. Nel caso in cui la richiesta di associazione sia respinta la quota associativa annuale versata sarà restituita al candidato.

8.3 I Soci devono versare la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci Onorari non devono versare la quota associativa annuale.

ART. 9

INTROITI E FONDO COMUNE

9.1. Gli introiti dell'Associazione derivano da:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalle attività, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

9.2 Gli introiti dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

9.3 Il patrimonio è costituito da un fondo comune composto da:

- i beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- le erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- i contributi ed i finanziamenti stanziati da enti pubblici o privati.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

ART. 10

ESERCIZIO FINANZIARIO

10.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

10.2 Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio, costituito dal rendiconto patrimoniale, economico, finanziario e da una relazione accompagnatoria riguardante l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio potrà essere posticipata non oltre il 30 giugno.

10.3 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 11

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Advisory Board;
- il Revisore Legale dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 12

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

12.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori e Ordinari che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

12.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

12.3 L'Assemblea ordinaria delibera su:

- le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei Conti;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Revisore Legale dei Conti;
- eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

12.4 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ART. 13

ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

13.1 L'Assemblea è convocata dagli amministratori, in prima ed in seconda convocazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

13.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede dell'Associazione purché in Italia.

13.3 La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati sette giorni prima della data fissata.

13.4 Ogni associato maggiore di età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di cinque. È ammessa la partecipazione in audio/video conferenza.

13.5 Fermi eventuali inderogabili limiti di legge, l'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 13.6 e 13.8. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

13.6 Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

13.7 Per l'esclusione dell'associato si applicano i quorum di cui all'art. 13.5.

13.8 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

14.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da tre a quindici membri.

I componenti, ivi incluso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea.

I componenti sono scelti tra i Soci (ed in caso di persone giuridiche tra i soggetti proposti dai Soci), ad eccezione del Presidente che potrà

essere scelto anche non tra i Soci.

I primi componenti, ivi incluso il primo Presidente, eletti al momento della costituzione dell'Associazione, sono nominati dai Soci Fondatori.

L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

14.2 Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta nominato il candidato con maggior anzianità di appartenenza all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può, nel rispetto di tali disposizioni, elaborare norme e regolamenti per la presentazione delle candidature e per la votazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

14.3 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e sono rieleggibili.

14.4 Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea; qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio Direttivo si considera decaduto ed i Consiglieri rimasti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

14.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente presso la sede dell'Associazione o anche in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza.

14.6 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la partecipazione in audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di ricevere e inviare documenti, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

15.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

15.2 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e può nominare e fino a tre Vice Presidenti.

15.3 Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

15.4 Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, con facoltà di subdelegare, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

15.5 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

ART. 16

PRESIDENTE

16.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e coordinamento, gestionale, promozionale e amministrativo dell'Associazione.

16.2 Egli cura, coordina, stimola ed organizza, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

16.3 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.4 Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia dei terzi ed esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dal presente statuto o dalla legge.

ART. 17

VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ART. 18

PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, al di fuori dei suoi membri, un Presidente Onorario.

ART. 19

ADVISORY BOARD

18.1 L'Advisory Board ha una funzione consultiva-strategica. Ha il compito di offrire assistenza, consulenza e sostegno al Consiglio Direttivo secondo le competenze di ciascuno dei suoi componenti, suggerisce nuove azioni e propone strategie di sviluppo, individua e segnala opportunità, facilita le relazioni dell'Associazione. I suoi pareri non sono vincolanti.

18.2 L'Advisory Board, composto da un minimo di tre ad un massimo di venti membri, è nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

ART. 20

REVISORE LEGALE DEI CONTI

19.1 L'Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti, scegliendo tra persone esperte di amministrazione, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

19.2 Il Revisore Legale dei Conti resta in carica tre esercizi ed in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

19.3 Il Revisore Legale dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21

SCIoglimento

20.1 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dello scopo e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

20.2 Se per tre anni consecutivi non si tengono Assemblee, riunioni del Consiglio Direttivo o relative elezioni, l'Associazione è da considerare sciolta a tutti gli effetti. I Soci decaduti a seguito dello scioglimento o per i quali il rapporto associativo comunque si scioglia o che abbiano comunque cessato, non avranno in alcun caso diritto di ripetere le quote o i contributi versati, di chiedere lo scioglimento del fondo comune o la liquidazione della quota di esso e non avranno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

20.3 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 22

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE e CLAUSOLA COMPROMISSORIA

21.1 Le parti sottoporranno le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, ivi comprese quelle relative alle impugnative di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, al Tentativo di Conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

21.2 Nel caso in cui il Tentativo di Conciliazione fallisca, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un Arbitro Unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile.

ART. 23

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

,*,*,*.

NORMA TRANSITORIA

Nell'atto costitutivo verranno nominati Presidente, Consiglio Direttivo e Revisore Legale per i primi tre esercizi.

F.to Alfredo Ambrosetti

F.to Giorgio Basile

F.to Enrico Tommaso Cucchiari

F.to Cesare Galli

F.to Giulia Maria Governa

F.to Luigi Nardella

F.to Andrea Rittatore Vonwiller

F.to Carlotta Dorina Stella Marchetti notaio